

menti citati ed in parte riprodotti nell'opera del professore Enrico Besta col titolo: *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, pagina 151 e seg.). Egli fa uso di documenti, che si trovano nell'Archivio di Stato di Venezia, del 1097, 1108, 1155, 1178, 1182, 1268 ed altri, dai quali emerge che la *compagnia de nave*, se non comprendeva i marinai, quelli almeno adibiti agli uffici meno elevati, esisteva però fra i proprietari delle varie quote (*sortes*) della nave ed arredi della stessa, e virtualmente eziandio fra costoro e i proprietari del carico, i quali entravano nel consiglio della nave insieme col nocchiero, col *presbiter* (scrivano) col *penese* e qualche altro ufficiale di bordo. E fino ad un certo punto si accomunava il rischio dell'impresa anche ai marinai con fisso salario, arruolati per lo più non già a tempo, ma per un certo viaggio. Neppure in questi documenti si hanno tracce dell'*exercitor navis* del diritto romano. L'esplicazione dello stato di comunione di rischio fra gl'interessati nella navigazione andava a Venezia di pari passo col sorgere ed il diffondersi della commenda marittima, ivi intitolata *collegantia*, della quale si hanno esempi colà anche anteriori al 1000, e se ne hanno poi moltissimi del sec. XI e XII (1).

2. Fu al termine del sec. XII che si nota la tendenza in Venezia a trasformare in legge le costumanze nelle varie parti del diritto, e fu naturale che colle condizioni progredite della marineria tale opera legislativa si applicasse anche nella materia della navigazione. Vediamo infatti che in seguito agli *Statuta civilia* rudimentali di Enrico Dandolo, a cui si ascrive la data del 1195, e a quelli in cui furono poi essi trasfusi di Raniero Dandolo (1204) e di Pietro Ziani (1223); questi ultimi, ora per la

---

(1) BESTA, *op. cit.*, p. 158 e segg., e la mia col titolo: « *Le colleganze nella pratica degli affari e nella legislazione veneta* ».